

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
TITOLO I°



PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

- FINALITA' E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzati alle attività sportive.

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei Cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Gli impianti sono divisi in:

- a) Impianti a valenza cittadina;
- b) Impianti a valenza zonale;

Sono considerati impianti a valenza cittadina quelli che assolvono funzioni di interesse generale rispetto alla città tenuto conto delle loro dimensioni, caratteristiche e numero di utenza servita.

Sono considerati impianti zionali quelli che, pur assolvendo a funzioni di carattere generale, per caratteristiche strutturali e di localizzazione si rivolgono ad un bacino di utenza locale.

ARTICOLO 2

- IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comitato Comunale per la promozione e diffusione dello Sport, insieme all'Assessore allo Sport si riuniscono periodicamente allo scopo di assicurare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, la concertazione delle indicazioni di politica sportiva ed il flusso delle informazioni provenienti da parte dei soggetti interessati e dall'Assessorato. Il Servizio allo Sport e la Giunta Municipale hanno il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali, nonché adottare i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi al principio di massimo utilizzo.

Per permettere un'efficace gestione degli impianti il Comune si avvarrà del Comitato Comunale per la promozione e diffusione dello Sport, formato a norma dell'articolo 5 dell'ex Legge Regionale 8 Giugno 1989, n. 36.

Il Comitato si riunisce, di norma, prima dell'inizio della stagione sportiva e comunque entro il 31 luglio per stabilire le necessarie modalità d'uso e assegnazione degli spazi.

Il Comitato, inoltre, si riunisce per richiesta della maggioranza dei componenti, o per necessità dell'Assessore Comunale allo Sport.

Il Comitato deve tenere costantemente informati i soggetti dell'organismo di cui al precedente comma 1) su ogni tipo di evoluzione che si possa verificare nell'attuazione del programma da loro annualmente elaborato.

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, i componenti del citato Comitato Comunale nominano ciascuno il proprio componente, ovvero danno conferma degli attuali componenti regolarmente designati.

La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso il Servizio Tecnico, il quale aggiorna tale documentazione e richiede, ove necessario gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, indispensabili a garantire la funzionalità dell'impianto. Una copia della documentazione è depositata presso la segreteria del comitato Comunale per la diffusione dello sport.

La programmazione degli spazi è disposta dal Responsabile del Servizio allo Sport sentito il Comitato Comunale di cui al punto che precede.

- * Art. 5 L.R. 36/89:
- 1) *Il Sindaco o un suo delegato*
 - 2) *2 Cons. com. l. (neff. e opp.)*
 - 3) *2 Cons. com. l. (neff. e opp.)*
 - 4) *2 Cons. com. l. (neff. e opp.)*
 - 5) *un sindaco*



ARTICOLO 3

- DESTINATARI DELLA CONCESSIONE

Gli impianti sportivi sono concessi ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva.
- b) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI.
- c) Istituzioni scolastiche.
- d) Associazioni sportive studentesche e / o gruppi sportivi scolastici.
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
- f) Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive anche di tipo individuale, appositamente associati temporaneamente per lo scopo.

TITOLO II°

CONCESSIONI IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI

ARTICOLO 4

- LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La forma di gestione per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Gli impianti sportivi comunali. In conformità alle norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:

PALESTRE

- Autogestione, fasce orarie prestabilite, convenzioni, previo accordo con le Autorità Scolastiche interessate, qualora le stesse ricadessero nella loro esplicita competenza;

CAMPI SPORTIVI

- Autogestione, fasce orarie prestabilite, convenzioni.

IMPIANTI POLIFUNZIONALI


- Autogestione, fasce orarie prestabilite, convenzioni.

ALTRI IMPIANTI

- Autogestione, fasce orarie prestabilite, convenzioni.

CAMPI DA TENNIS

- Autogestione, fasce orarie prestabilite, convenzioni.



ARTICOLO 5

- CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

Ai fini della programmazione di cui all'articolo 2) e della conseguente assegnazione degli spazi, il Comitato Comunale per la promozione e diffusione dello Sport deve in primo luogo valutare l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Tortolì.

A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

- a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica.
- b) Società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati.
- c) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale.
- d) Società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

Per gli impianti cittadini verrà data priorità al criterio sub a).

Per gli impianti zionali verrà data precedenza al criterio sub c).

Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

ARTICOLO 6

- MODALITA' DI CONCESSIONE

Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'articolo 3) dovranno farne richiesta entro il 31 maggio di ciascun anno, rispettivamente al responsabile del Servizio Sport e, per conoscenza alla Giunta Municipale.

La richiesta dovrà essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dalla Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero da tutti i soggetti privati interessati.

Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso, anche parziale, dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione.

Il Servizio allo Sport di concerto con gli indirizzi della Giunta Municipale programmano l'uso degli spazi entro il 15 luglio di ciascun anno. Entro il 31 Luglio il Comitato Comunale si riunisce per valutare il piano generale delle assegnazioni ed apportare le correzioni che si dovessero rendere necessarie da un esame globale della domanda e delle capacità di risposta.

Il soggetto che utilizza l'impianto può recedere in maniera totale o parziale anche prima della scadenza indicata nella sua richiesta con un preavviso di almeno 30 giorni.

ARTICOLO 7

- AUTOGESTIONE

La struttura sportiva può essere concessa in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 3 ad esclusione dei singoli cittadini.

L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.



Nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, è interamente a carico della Società Sportiva la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura di materiali di consumo occorrenti.

Nel caso lo spazio sia concesso in autogestione le tariffe sono concordate con l'Amministrazione Comunale e possono essere ridotte a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO 8

- USO STRAORDINARIO E REVOCA

Utilizzazioni e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente articolo 6), possono essere autorizzate dal responsabile del servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

Le domande dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda verrà specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto.

La richiesta non impegna in alcun modo l'Amministrazione.

Il Responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari e i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire intervento di manutenzione degli impianti. In tal caso la Società o i singoli non corrisponderà all'Amministrazione il compenso stabilito per le ore non usufruite.

ARTICOLO 9

- USO DELL'IMPIANTO

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Responsabile del servizio o dalla Amministrazione Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.


I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai capi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione comunale o delle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.

Presso il Servizio allo Sport è tenuto apposito registro nel quale è riportato: le ore di utilizzo; la società o i singoli atleti che utilizzano l'impianto; il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.



ARTICOLO 10

- PUBBLICITA' E PUBBLICO

Sono vietate le pubblicità su cartelli fissi di qualsiasi dimensione, se non autorizzate preventivamente dalla Amministrazione Comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

I cartelloni pubblicitari non devono essere installati in zone accessibili al pubblico e devono essere di materiale ignifugo e non contundente, e in ogni caso, tali da non poter essere divelti ed usati come armi improprie.

Sono a carico della Società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché eventuale corresponsione di un canone, nella misura stabilita dalla Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento.

Il pubblico ammesso agli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 11

- DIVIETO DI SUB - CONCESSIONE

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub - concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub - concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 12

- RISPETTO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

I richiedenti si intendono obbligati ad osservare e far osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- Rispettare gli orari d' apertura e chiusura;
- Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- Mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dalla Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.



ARTICOLO 13

- INSTALLAZIONI PARTICOLARI

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

Le operazioni di montaggio e di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al servizio Sport o al Servizio Tecnico per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

ARTICOLO 14

- TARIFFE D'USO

Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dalla Amministrazione Comunale.

Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e / o manifestazione, ed entro il periodo usuale di fatturazione in tutti gli altri casi.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.

Eventuali esenzioni dal pagamento delle quote previste devono essere deliberate sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale, contestualmente all'atto della determinazione delle tariffe.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione o che gestiscano in autogestione gli impianti, fatte salve le condizioni di migliore favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

In ogni caso le tariffe stabilite dalla Giunta Municipale non dovranno superare, per ciascun anno, l'ammontare delle spese sostenute dal Comune per il funzionamento e mantenimento degli impianti, ivi ricomprese le spese di carattere straordinario.

ARTICOLO 15

- PENALITA'

Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:

- il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale, fatte salve eccezionali deroghe dalla stessa autorizzate;
- la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della Società, o al singolo cittadino, che ha richiesto gli spazi, i quali rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 del C.C.

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete alla Amministrazione Comunale, nel corso della concessione, ampia facoltà di provvedere in modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo o delle attrezzature, al fine di accertare la



scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché tutte le norme di legge e regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere alla Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, devono ottemperare, immediatamente e comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO III°

AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO IN CONVENZIONE

ARTICOLO 16


- DESTINATARI DELLA CONVENZIONE

Gli impianti sportivi possono essere concessi ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva o Società aderenti.
- b) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI.
- c) Associazioni sportive studentesche e / o gruppi scolastici.
- d) Istituzioni scolastiche;
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

L'affidamento avviene secondo i seguenti criteri:

- a) Per impianti di rilevanza cittadina, nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato negli ultimi due anni d'apertura da unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga anche attività agonistica e/o giovanile, per anziani e/o a favore di portatori di handicap: trattativa diretta con stipula convenzione.
- b) Per impianti zionali nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato negli ultimi due anni d'apertura da unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga anche attività agonistica e/o giovanile, per anziani e/o a favore di portatori di handicap: trattativa diretta con stipula convenzione.
- c) Nel caso in cui l'impianto sia stato utilizzato, negli ultimi due anni da più soggetti, in assenza di altre specifiche richieste, purché le società costituiscano una associazione temporanea di scopo e si tratti di società sportive radicate nel territorio e che svolgano anche attività giovanile e / o a favore di portatori di handicap; trattativa diretta con stipula convenzione.
- d) In tutte le altre ipotesi: espletamento di procedure ad evidenza pubblica.



ARTICOLO 17

- GESTIONE

Gli impianti dati in convenzione entrano comunque nella programmazione generale sull'uso degli spazi salvo eccezioni stabilite dalla Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo al concessionario di informare il Responsabile del Servizio allo sport di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.

L'Amministrazione si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate, nelle quali promuovere attività sportiva, ricreativa ecc., direttamente promossa.

I concessionari sono tenuti a sostenere le spese di gestione delle utenze dell'impianto, quali acqua, energia elettrica, il gas. Le spese di volturazione sono a loro carico e devono essere eseguite entro 15 giorni dall'inizio dell'affidamento in concessione.

L'Amministrazione può prevedere nella Convenzione una percentuale di rimborso degli oneri di gestione sostenuti presentando relativo rendiconto e per un importo comunque non superiore al 50% delle stesse su base annua. Il contributo, sempre con il criterio di rimborso su base percentuale, può essere concesso anche per altre spese dell'impianto a carico del concessionario, con esclusione della manutenzione ordinaria che sarà sempre a carico del concessionario.

Il Responsabile competente provvederà a formulare il piano economico d'entrata e di spesa relativo all'impianto oggetto della concessione.

Si rendono applicabili, qualora non siano espressamente previsti nel Capitolato di concessione, gli articoli 11 e 12 del presente Regolamento, rispettivamente per il divieto di sub - concessione e sul rispetto degli impianti e attrezzature.

Il concessionario deve utilizzare l'impianto per attività sportiva e motoria, compreso le attività di supporto all'esercizio dello sport (esempio: sede sociale, bar, punti di ristoro ecc.).


Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere agli altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe stabilite dalla Amministrazione Comunale, senza alcun altro incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dalla Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 18

- MANUTENZIONE ORDINARIA

I Concessionari, di cui al precedente articolo 17, sono tenuti in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concessi nonché delle aree pertinenti, ove esistenti, curandole e arredandole a verde.

Il Concessionari si obbliga, inoltre a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e a gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/1952, nonché alla legge n. 46/1990 articolo 10 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18/04/1996. Egli si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione del rispetto del D.L. 19/09/1994, n. 626 e successive modificazioni.



ARTICOLO 19

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. I Concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno due mesi, a mezzo di raccomandata AR da inoltrare al Responsabile del Servizio Tecnico e manutentivo del Comune di Tortolì e, per conoscenza al Responsabile del Servizio allo Sport dello stesso Ente Locale, che, verificheranno la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti e comunicheranno le proprie decisioni entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso di riparazioni urgenti i Concessionari devono sempre segnalarne la necessità con comunicazione scritta secondo le modalità di cui al comma che precede. Dopo le verifiche dell'Ufficio Tecnico, l'Amministrazione disporrà per iscritto se intende disporre direttamente o se autorizza l'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario stesso, previa presentazione di una apposita relazione tecnica illustrativa di quanto si richiede e del relativo preventivo spesa che devono ottenere il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, compreso quello della congruità dei prezzi.

Al Responsabile del Servizio Sport, nella programmazione degli interventi di cui al presente articolo, sono assegnate risorse che tengono conto della programmazione annuale di bilancio sui lavori pubblici, ai sensi della Legge 109/1994.

Qualora il Concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione ai sensi del precedente comma, quest'ultimo può, a sua discrezione, chiedere al Concessionario la remissione in pristino dello status quo ante ovvero l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere a titolo gratuito.

ARTICOLO 20

- ATTREZZATURE E BENI MOBILI

E' fatto esplicito divieto ai Concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto della Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dalla Amministrazione Comunale al Concessionario possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

ARTICOLO 21

- REVOCA E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico o per gravi inadempienze, senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il Concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.



TITOLO IV°

NORME SULLO SVILUPPO DELLO SPORT

ARTICOLO 22

- CONTRIBUTI SU MIGLIORIE

I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.

La domanda inoltrata secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 20, deve essere accompagnata, oltre che da allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.

Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere del Comitato Comunale per lo sport, sulla base delle riserve finanziarie esistenti, rilascia il nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo che può arrivare al 50% della spesa effettivamente rendicontata.

Per interventi di miglioria che non comportano per il concessionario alcun ^Kontributo aggiuntivo nel futuro uso dell'impianto, il contributo può arrivare anche sino al 100%, con presentazione di fatture o perizia giurata.

ARTICOLO 23

- MANIFESTAZIONI AL PUBBLICO

Resta a totale carico del concessionario il rispetto di ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere.

I concessionari rispondono nei confronti della Amministrazione comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione, gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'ambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.

Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare al Servizio Comunale competente, il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.



TITOLO IV°

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 24

- NORME TRANSITORIE E FINALI

Il concessionario può utilizzare il proprio personale volontario o personale esterno, purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Devono, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine ad eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

Il concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa con Compagnia e / o Istituti di Assicurazione, al fine di esonerare da ogni qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi nelle strutture di proprietà oggetto delle concessioni.

Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono abrogate.


ARTICOLO 25

- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento a norma dell'art.10 delle disposizioni sulle leggi in generale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Copia del presente Regolamento verrà inserita nella raccolta normativa degli atti del Comune.

ALLEGATI



ALLEGATO 1 * DOMANDA UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO

AL RESPONSABILE SERVIZI ALLO SPORT
DEL COMUNE DI

TORTOLI'

E P.C. ALLA GIUNTA MUNICIPALE

TORTOLI'

OGGETTO: DOMANDA UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

Il sottoscritto	nato a	il

residente a	in Via	Codice Fiscale

nella sua qualità di **PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE** della Società Sportiva denominata

con sede in	Via

affiliata alla / e Federazione _____
chiede vengano concessi in utilizzo alla Società Sportiva che presiede il / gli impianti sportivi comunali

al fine di poter svolgere l'attività di allenamento e preparazione alle gare, nonché alle gare ufficiali previste nei Calendari Federali, e nei seguenti giorni della settimana:

GIORNO	DALLE h	ALLE h	DALLE h	ALLE h	DALLE h	ALLE h

Ai fini della assegnazione dichiara:

che alla data del 31/12 risultano affiliati n. soggetti, di cui n. Atleti che svolgono regolare attività agonistica, come risultante dai tabulati della federazione di appartenenza, relativi all'anno precedente che si allegano in copia alla presente.

Informa che la Società nella stagione agonistica 200__ / 200__ parteciperà ai seguenti campionati federali:

E che durante le gare il pubblico avrà accesso **libero** a pagamento

La Società si impegna sin d'ora ad osservare tutte le norme contenute nel Regolamento comunale di utilizzo degli impianti sportivi.

Tortoli

IL PRESIDENTE